

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2843-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(BERLUSCONI)

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

(MARONI)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

(TREMAGLIA)

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

(TREMONTI)

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza

Presentato l'11 giugno 2002

(Relatore: **GAZZARA**)

PARERI DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 2843,

rilevato che le disposizioni contenute nel provvedimento, pur se riconducibili ai settori occupazionale e previdenziale, presentano carattere non omogeneo,

rilevato che il provvedimento non risulta corredato dalle relazioni recanti l'analisi tecnico-normativa (ATN) e l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR),

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-*bis* e 96-*bis* del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, commi 2 e 5, si riformulino le disposizioni sostituendo il riferimento al regolamento CEE n. 2081/1993 del Consiglio, del 20 luglio 1993, con quello al regolamento CEE n. 1260/1999 che, indicando i territori ricadenti nelle previsioni di aiuti comunitari per il periodo 2000-2006, ha abrogato il citato regolamento n. 2081/1993;

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, commi 1 e 2, si chiarisca se la riduzione dell'indennità di mobilità, quantificata, dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella misura, rispettivamente, del 100 per 100 per i primi 12 mesi e dell'80 per cento dal 13° al 48° mese di mobilità, vada applicata sull'intero ammontare della predetta indennità ovvero sull'indennità già decurtata del 20 per cento;

all'articolo 1, comma 7, si chiariscano la portata e le relative modalità applicative del riferimento all'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468, in quanto tale ultima disposizione si riferisce a misure volte a favorire l'occupazione di soggetti già impegnati in lavori socialmente utili;

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

all'articolo 1, comma 5, si valuti l'opportunità di esplicitare quali siano le « disposizioni vigenti » richiamate nel comma in esame ed, in particolare, se ci si riferisca o meno all'articolo 7 della già citata legge n. 223 del 1991 ».

(Parere espresso il 19 giugno 2002).

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 2843,

premessò che sul medesimo provvedimento il Comitato aveva già reso un parere, ai sensi dell'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento, e che i rilievi contenuti in tale parere sono stati accolti nel prosieguo dell'esame presso la Commissione,

rilevato che il provvedimento è stato nuovamente trasmesso, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 6-bis, a seguito dell'introduzione di una previsione relativa ad una delega legislativa,

ricordato che nel messaggio alle Camere del Presidente della Repubblica, a norma dell'articolo 74, Cost. relativo al disegno di legge recante la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4, l'inserimento nel disegno di legge di conversione di una disposizione che proroga un termine già scaduto per l'esercizio di una delega legislativa è stato ritenuto essere una « evidentemente illogicità giuridica »,

ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, debbano essere rispettate le seguenti condizioni,

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 2, del disegno di legge di conversione si sopprima la relativa disposizione, volta a modificare il termine per l'esercizio di una delega, in quanto l'inserimento di tale disposizione in un disegno di legge di conversione non corrisponde ad un corretto utilizzo dello specifico strumento normativo rappresentato da tale tipologia di legge.

Il Comitato osserva altresì che:

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

all'articolo 1, comma 8-ter, dovrebbe valutarsi l'opportunità di indicare quale sia la normativa vigente di cui si consente la deroga, attraverso il decreto ministeriale ivi previsto;

agli articoli 1, comma 8-ter e 1-bis, comma 1, dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare la natura dei decreti ministeriali ivi previsti, indicando se essi abbiano o meno natura normativa e prevedendone, in caso affermativo, l'adozione sotto forma di regolamenti.

(Parere espresso il 27 giugno 2002).

PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione, esaminato il disegno di legge n. 2843, di conversione del decreto-legge 108/02,

ricordato che l'articolo 38 della Costituzione al secondo comma prevede che « i lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria »

rilevato che le disposizioni recate dal progetto di legge in esame sono riconducibili alla materia della previdenza sociale e determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale » che l'articolo 117, secondo comma, lettere o) e m) della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 26 giugno 2002).

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2843;

ribadito quanto già espresso nel parere reso nella giornata del 26 giugno 2002;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

(Parere espresso il 27 giugno 2002).

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE**(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)**

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo,

esaminato il disegno di legge C. 2843, di conversione del decreto-legge n. 108 del 2002, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza,

rilevato che il provvedimento è volto ad alleviare, fra l'altro, le situazioni di crisi di aziende dei settori petrolchimico e tessile, attraverso la proroga del trattamento di mobilità dei lavoratori coinvolti;

delibera di esprimere

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito la possibilità di estendere la efficacia delle disposizioni recate dall'articolo 1, comma 2, alle aziende operanti nel settore tessile ubicate nei territori di cui all'obiettivo 2, anche se in *phasing out*.

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE**(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminato il disegno di legge n. 2843, di conversione del decreto-legge n. 108/02;

rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. All'articolo 45, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144, le parole: «ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «trenta mesi».

3. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, primo periodo, le parole: « 31 maggio 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2003 »; al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione »;

al comma 2, primo periodo, le parole: « del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 »; all'ultimo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione »;

al comma 4, le parole: « risultino impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 » sono sostituite dalle seguenti: « siano destinatari di percorsi formativi ovvero di misure decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale »;

al comma 5, le parole: « del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 » sono sostituite dalle seguenti: « del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999 »;

il comma 7 è sostituito dal seguente:

« 7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento all'esterno di attività attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al comma 5 »;

dopo il comma 8, sono aggiunti i seguenti:

« 8-bis. I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in virtù degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano

maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso, hanno facoltà di provvedere alla prosecuzione del versamento dei contributi previdenziali fino al conseguimento dei requisiti previsti, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

8-ter. In deroga alla normativa vigente il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di venti unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende con la partecipazione al capitale sociale di finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attività in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.

8-quater. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-ter, stabiliti in misura non superiore a 350 mila euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

« ART. 1-bis (Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria). — 1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'INPS. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell'INPS della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.

2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore dei lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall'INPS direttamente nei confronti dell'impresa ».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

« ART. 2-bis (Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili). — 1. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « e limitatamente all'anno 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « e limitatamente agli anni 2001 e 2002 ».

2. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell'ammontare residuo spettante

alle imprese precedenti ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« ART. 3-bis (Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine). — 1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: « 2,2 per l'anno 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « 2,2 milioni per l'anno 2010 »; all'ultimo periodo, le parole: « 26,1 milioni a decorrere dal 2003 » sono sostituite dalle seguenti: « 26,1 milioni a decorrere dal 2004 ».

Decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare tempestivi interventi al fine di contrastare i negativi effetti occupazionali derivanti da situazioni di grave crisi aziendale, nonché di assicurare adeguata tutela previdenziale, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ai lavoratori italiani definitivamente rientrati dalla Svizzera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

(Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale).

1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori,

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE
DALLA COMMISSIONE

—

ARTICOLO 1.

(Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale).

1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori,

(segue: testo del decreto-legge)

licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 maggio 2003 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività.

2. Per i lavoratori, già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e **successive modificazioni**, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento.

3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilità per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.

4. La proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 spetta a condizione che i lavoratori interessati, durante il periodo di durata della suddetta proroga, risultino impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il **31 dicembre** 2003 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento **rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione**. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività.

2. Per i lavoratori, già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento **(CE) n. 1260/1999** del Consiglio, **del 21 giugno 1999**, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento **rispetto alla misura già decurtata al termine del primo anno di fruizione**.

3. *Identico.*

4. La proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 spetta a condizione che i lavoratori interessati, durante il periodo di durata della suddetta proroga, **siano destinatari di percorsi formativi ovvero di misure decise dai centri per l'impiego finalizzate alla ricollocazione occupazionale**. L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività.

(segue: testo del decreto-legge)

5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di milleottocento unità, un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, così come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attività formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennità, maturino il diritto alla pensione.

7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un'attività autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo di milleottocento unità, un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, così come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

6. *Identico.*

7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 **sono promosse, da parte delle amministrazioni pubbliche, procedure per l'affidamento all'esterno di attività attraverso la stipula, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione, di convenzioni con società di capitale, cooperative di produzione e lavoro, consorzi di artigiani, a condizione che la forza lavoro in essi occupata sia costituita, in misura non inferiore al 40 per cento, dai lavoratori di cui al comma 5.**

8. *Identico.*

8-bis. I lavoratori iscritti al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1084, e successive modificazioni, che, per effetto delle operazioni di separazione societaria in virtù degli obblighi derivanti dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, ovvero per la messa in mobilità a seguito di ristrutturazione aziendale, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro con le predette aziende non abbiano maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche del Fondo stesso,

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 2.

(Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti).

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera *b*), della legge 23

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

hanno facoltà di provvedere alla prosecuzione del versamento dei contributi previdenziali fino al conseguimento dei requisiti previsti, secondo modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

8-ter. In deroga alla normativa vigente il Ministro del lavoro e delle politiche sociali è autorizzato, con proprio decreto, a concedere una proroga, non superiore a dodici mesi e per un massimo di venti unità, del trattamento straordinario di integrazione salariale ad aziende con la partecipazione al capitale sociale di finanziarie pubbliche, costituite in data anteriore al 31 marzo 1998 per svolgere attività di reimpiego dei lavoratori provenienti da unità produttive interamente dismesse appartenenti al settore siderurgico pubblico, che successivamente hanno cessato l'attività in quanto sottoposte a procedura fallimentare entro e non oltre la data del 31 ottobre 2001, a seguito della mancata omologazione del concordato preventivo.

8-quater. Gli oneri derivanti dagli interventi previsti al comma 8-ter, stabiliti in misura non superiore a 350 mila euro, sono posti a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ARTICOLO 1-bis.

(Disposizioni in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria).

1. In caso di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, successivamente oggetto di revoca con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali per motivi non derivanti da comportamenti illegittimi dei lavoratori beneficiari, questi ultimi non sono tenuti alla restituzione dell'indennità ricevuta anche se corrisposta in forma diretta da parte dell'INPS. Per tali periodi i lavoratori hanno diritto al riconoscimento da parte dell'INPS della contribuzione previdenziale figurativa e alla corresponsione di eventuali prestazioni accessorie.

2. Il recupero dei crediti relativi alle prestazioni erogate a favore di lavoratori, di cui al comma 1, è effettuato dall'INPS direttamente nei confronti dell'impresa.

ARTICOLO 2.

(Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 » e le parole: « e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 9 miliardi di lire per l'anno 1999 e 23,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 ».

ARTICOLO 3.

(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera).

1. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera.

2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.

3. Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al comma 2, l'importo della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 2-bis.

(Disposizioni in materia di lavoratori impegnati in lavori socialmente utili).

1. All'articolo 78, comma 6, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « e limitatamente all'anno 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « e limitatamente agli anni 2001 e 2002 ».

2. Le imprese, anche cooperative, che subentrano negli affidamenti di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni, possono continuare a beneficiare degli incentivi concessi per l'assunzione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili nei limiti dell'ammontare residuo spettante alle imprese precedenti ed in rapporto al numero dei lavoratori presi in carico, ferma restando la possibilità di accesso ad altri benefici previsti dalla legislazione vigente. Per i lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, licenziati per giustificato motivo oggettivo entro un anno dalla data di assunzione, il periodo di prestazione lavorativa è da considerare nullo ai fini della concessione degli incentivi di cui all'articolo 7 del medesimo decreto legislativo.

ARTICOLO 3.

(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera).

Identico.

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2, pari a euro 77,2 milioni per l'anno 2002, 50,2 milioni per l'anno 2003, 10,1 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 milioni per l'anno 2010 e 0,3 milioni per l'anno 2011, si provvede, quanto a euro 0,5 milioni per l'anno 2002, 1,7 milioni per l'anno 2003, 1,9 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3, e, quanto a euro 76,7 milioni per l'anno 2002, 48,5 milioni per l'anno 2003, 8,2 milioni per l'anno 2004, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 per l'anno 2010, 0,3 milioni per l'anno 2011, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3, valutati in euro 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 148 del 1993, come rifinanziata da ultimo dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

ARTICOLO 3-bis.

(Norma di interpretazione autentica in materia di assunzioni a termine).

1. La disposizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, deve intendersi nel senso che il divieto ivi previsto di procedere ad assunzioni con contratti a termine presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a termine, non si applica nell'ipotesi di cui all'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

ARTICOLO 4.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2, pari a euro 77,2 milioni per l'anno 2002, 50,2 milioni per l'anno 2003, 10,1 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 milioni per l'anno 2010 e 0,3 milioni per l'anno 2011, si provvede, quanto a euro 0,5 milioni per l'anno 2002, 1,7 milioni per l'anno 2003, 1,9 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3, e, quanto a euro 76,7 milioni per l'anno 2002, 48,5 milioni per l'anno 2003, 8,2 milioni per l'anno 2004, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 **milioni** per l'anno 2010, 0,3 milioni per l'anno 2011, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3, valutati in euro 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal **2004**, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 148 del 1993, come rifinanziata da ultimo dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

2. *Identico.*

(segue: testo del decreto-legge)

ARTICOLO 5.

(Entrata in vigore).

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel Mondo.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.

*(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate
dalla Commissione)*

€ 0,52



14PDL0029670